

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline – Pescara - Alento - Foro

- Via Gizio 36 Chieti -

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'IRRIGAZIONE

Adottato dal Consorzio con deliberazione Commissariale n. 335 del 19.12.2003

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'IRRIGAZIONE

ART.1 - Oggetto del regolamento

Le norme del presente regolamento disciplinano lo svolgimento delle funzioni nel settore della gestione degli impianti irrigui, assegnate al Consorzio dalle leggi dello Stato e della Regione Abruzzo.

ART. 2 - Impianti irrigui consorziali

L'impianto irriguo consorziale è costituito dal complesso delle opere pubbliche di bonifica costruite dal Consorzio per regolare, derivare ed addurre al comprensorio irriguo una data portata idrica, ripartirla tra le varie zone di esso e distribuirla agli utenti.

Gli impianti irrigui consorziali sono di proprietà del Demanio Statale o Regionale anche nel caso in cui siano stati costruiti su proprietà private asservite, e ne seguono la disciplina stabilita dalle relative leggi.

Di regola la proprietà demaniale arriva fino ai manufatti di consegna dell'acqua agli utenti, compresi, a meno che non si tratti dei manufatti privati di dispensa.

Art. 3 - Opere di bonifica consorziali

Agli effetti della organizzazione e del funzionamento tecnico e amministrativo della gestione irrigua, le opere irrigue di distribuzione di interesse collettivo vengono distinte in via sintetica come segue:

- a) opere di presa;
- b) condotte e canali derivatori o adduttori principali;
- c) condotte e canali ripartitori principali o secondari;
- d) condotte e canali dispensatori;
- e) argini e banchine dei canali;
- f) vasche di compenso e di accumulo;
- g) impianti di sollevamento;
- h) cabine elettriche di trasformazione;

ART. 4 - Destinazione degli impianti irrigui consorziali

Il Consorzio provvede all'esercizio dell'impianto irriguo collettivo a mezzo del proprio personale ed in collaborazione con gli utenti.

Gli utenti devono impiegare l'acqua che vi scorre esclusivamente per irrigare le loro terre ricadenti nel comprensorio irriguo di ciascun impianto.

Usi diversi da quelli innanzi indicati non sono consentiti a meno di autorizzazione scritta del Consorzio.

In ogni caso, l'uso irriguo è preminente: scarseggiando l'acqua per qualsiasi motivo, qualunque altro uso deve cedere ad esso, anche se regolarmente autorizzato.

ART. 5 – Compensori irrigui e loro ripartizione

I terreni agrari dominati da un impianto irriguo consorziale costituiscono il comprensorio irriguo di quell'impianto e sono irrigabili se attrezzati di opere pubbliche d'irrigazione.

Ogni comprensorio irriguo è ripartito in distretti.

Il corpo dell'acqua assegnato al distretto ruota tra gli utenti e non può essere portato in altro distretto se non dietro autorizzazione da parte dell'Amm.ne Consortile, salvo problemi tecnici non lo vietano. Tale autorizzazione può essere revocata, in qualsiasi momento, senza che la Ditta possa accampare diritti di alcun genere.

Art. 6 – Catasto irriguo

Il Consorzio, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, costituisce, conserva ed aggiorna il catasto irriguo.

I comprensori irrigui, la loro ripartizione in distretti e gli utenti, sono indicati in mappe e registri del catasto consorziale.

Nel catasto irriguo le proprietà ricadenti nel comprensorio che beneficiano del servizio irriguo sono registrate con il cognome e nome, data di nascita e domicilio dei rispettivi proprietari, con l'indicazione della superficie, dei fogli, dei mappali e quanto altro necessario per una identificazione dell'utente, nonché per migliore conservazione del catasto stesso.

Per le proprietà enfiteutiche o in usufrutto saranno iscritti nel catasto irriguo l'enfiteuta o l'usufruttuario, salvo diverse disposizioni da parte degli interessati.

Potrà altresì essere iscritto nel catasto irriguo l'affittuario dei terreni da irrigare qualora, per obbligo risultante dal contratto di affitto, sia tenuto a pagare il contributo irriguo in luogo del proprietario.

Ogni cambiamento relativo ai comprensori irrigui, alla loro ripartizione e agli utenti, deve essere riportato nel catasto irriguo a cura del personale consorziale che vi è preposto.

Il catasto è rettificato quando si accertano errori materiali o discordanze con il nuovo catasto terreni, indipendentemente da variazioni successive alla loro formazione.

Il catasto è aggiornato in base alle modificazioni dei dati di fatto dei terreni e della loro appartenenza avvenuta in epoca successiva alla sua formazione.

Nel caso di passaggio di proprietà la voltura al catasto irriguo è eseguita direttamente dall'ufficio consortile tramite gli atti ufficiali del Dipartimento del Territorio o a seguito di richiesta del nuovo utente che presenti idonea documentazione attestante il trasferimento delle proprietà.

ART. 7 – Manutenzione degli impianti irrigui

Alla manutenzione degli impianti irrigui provvede il Consorzio mediante programmi annuali o straordinari diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro perfetta efficienza, prima dell'inizio della stagione irrigua e durante il corso della stessa.

Gli utenti devono consentire l'accesso alle opere anche con mezzi meccanici al personale del Consorzio per le necessità inerenti all'esercizio irriguo e per interventi manutentori alle opere di bonifica.

Di conseguenza il personale del Consorzio è autorizzato ad entrare nei fondi per le manutenzioni e per le manovre necessarie.

All'utente che impedisce l'ingresso del personale preposto alla manutenzione sul proprio fondo e quindi ostacola il medesimo nell'espletamento del suo mandato verranno addebitate le spese per il fermo mezzi, personale e danni conseguenti, iscrivendo le relative somme ai ruoli consortili.

ART. 8 – Stagione irrigua

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori viene praticata, di norma, dal 15 di Aprile alla fine di Settembre di ciascun anno.

La durata può essere modificata in relazione all'andamento stagionale.

L'anticipazione del termine iniziale e il differimento di quello finale sono di competenza dell'Amm.ne Consortile e possono essere disposti a condizione che si disponga di acqua necessaria e che non vi siano ostacoli di natura tecnica derivanti da esigenze di manutenzione degli impianti.

L'anticipazione o il differimento, di cui al comma precedente, potranno essere in qualsiasi momento revocati, dandone –quando possibile- tempestiva comunicazione, senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo, avendo le stesse carattere precario ed eccezionale.

Ove possibile, il Consorzio lascia defluire negli impianti quantità minime di acqua in periodi diversi dalla stagione irrigua.

L'Amministrazione consortile potrà, altresì, prendere in considerazione richieste di erogazione di acqua per uso diverso da quello irriguo qualora le disponibilità di acqua lo consentono.

ART. 9 – Giorni ed orari di dispensa

Nei giorni feriali la durata della distribuzione di acqua agli utenti sarà di ventiquattro ore su ventiquattro.

Nei giorni festivi la distribuzione può essere sospesa.

Il Consorzio, per motivi di carattere tecnico organizzativo o per una migliore utilizzazione dell'acqua, potrà provvedere alla adozione di turni orari e alla diminuzione della durata della distribuzione, nonché variare temporaneamente o definitivamente il corpo di acqua assegnato nei diversi distretti dei comprensori irrigui.

ART. 10 – Consegna dell'acqua agli utenti

L'acqua sarà prelevata a cura dell'utente, nelle quantità e nel tempo fissato dal Consorzio in relazione alla superficie da irrigare e alla risorsa idrica disponibile, mediante i seguenti manufatti:

- a) Bocchette, nelle zone servite da canali a pelo libero;
- b) Pozzetti, nelle zone servite da condotte interrate, senza pressione;
- c) Idranti, nelle zone servite da condotte interrate, di regola, con pressione.

A meno di autorizzazione scritta del Consorzio, non è consentito prelevare acqua da manufatti diversi da quelli innanzi indicati e di impiegare, per il prelevamento, mezzi di proprietà degli utenti (sifoni, motopompe, elettropompe, ecc.) allacciati direttamente sugli stessi manufatti o su altre parti degli impianti consorziali, fatta eccezione per gli idranti muniti di limitatori di portata.

Il Consorzio potrà intervenire, per limitare o vietare il diritto all'uso dell'acqua sia per motivi tecnici che amministrativi, senza che per questo l'utente possa avanzare pretesa di alcun indennizzo per il mancato utilizzo e danni alle colture.

ART. 11 – Manovra dei manufatti di dispensa

A meno di diversa disposizione del Consorzio, i manufatti di dispensa sono manovrati dagli utenti osservando le istruzioni, dello stesso Consorzio e del suo personale, verbali o scritte ed adottando ogni necessaria cautela.

ART. 12 – Distribuzione dell’acqua nell’ambito aziendale

La distribuzione di acqua nell’ambito dei fondi degli utenti ha luogo a loro cura, spese e responsabilità.

Gli utenti serviti da idranti su condotte in pressione devono praticare l’irrigazione a pioggia, mediante attrezzature di cui essi sono obbligati a munirsi individualmente o in associazione con altri utenti.

In tali zone, l’irrigazione a scorrimento può avere luogo solo dietro autorizzazione scritta del Consorzio per giustificate esigenze agronomiche di particolari colture.

ART. 13 – Modalità e tempi di dispensa dell’acqua agli utenti

Il tipo di dispensa è stabilito dal Consorzio e può variare durante la stagione irrigua in relazione alle esigenze degli utenti e alla disponibilità di acqua, nonché in relazione ad esigenze organizzative e di efficienza del servizio.

La dispensa può anche avvenire:

- a) A domanda, cioè a discrezione degli utenti, nelle zone e aree stabilite dal Consorzio.
- b) A prenotazione, cioè su richieste verbale o scritta degli utenti, da farsi con almeno un giorno di anticipo rispetto a quello fissato per l’adacquamento.
In relazione alla portata disponibile e alle esigenze dei contenuti, il Consorzio può modificare l’orario e ridurre le quantità di acqua risultanti dalla richiesta.
- c) A turno, secondo quadri-orari allestiti dal Consorzio per tutti i comprensori irrigui o per parte di essi, e divulgati in tempo debito.

In periodi di richieste scarse di acqua, il Consorzio provvede alla relativa soddisfazione concentrando le richieste stesse in giorni prestabiliti.

Il Consorzio non garantisce le qualità chimiche, fisiche, biologiche dell’acqua che non è potabile, essendo prelevata in superficie da corsi d’acqua e/o condotte artificiali, e pertanto non risponde di eventuali danni prodotti da temperatura, torbidità, salinità, solidi sospesi e in soluzione ed altre caratteristiche.

Inoltre l’eventuale uso dell’acqua per persone ed animali è a rischio e pericolo di coloro che lo fanno.

ART. 14 – Interruzione fornitura acqua per cause di forza maggiore

Il Consorzio, per esigenze di forza maggiore (siccità, danni alle opere ecc.) o per urgenti interventi di manutenzione, può ridurre, sospendere, o ritardare l’erogazione dell’acqua, dandone comunicazione ove possibile agli utenti con mezzi idonei, senza che gli stessi abbiano diritto ad alcun indennizzo.

ART. 15 – Norme di comportamento

Gli utenti sono tenuti, per i vincoli consortili, a prestarsi reciproca collaborazione agevolando tutte le operazioni che si rendessero necessarie perché ciascun fondo possa godere del beneficio dell’acqua irrigua.

Il titolare di una proprietà su cui insistono gruppi di consegna comuni a più utenti e più in generale ogni utente, dovrà adoperarsi in modo che ciascun avente diritto possa usufruire della risorsa idrica.

In caso di disaccordo, il legale rappresentante del Consorzio, deciderà, con atto motivato.

ART. 16 – Obblighi degli utenti

I proprietari e, nell'ipotesi di cui all'art.6, comma 5, i conduttori dei terreni compresi nel comprensorio consortile debbono eseguire nei fondi tutti i lavori occorrenti a ricevere l'acqua e ad assicurare lo scolo di quella eventualmente residua.

Inoltre, essi devono provvedere a:

- 1) tenere sempre espurgati nel periodo irriguo, i canali che circondano o attraversano i terreni suddetti, le luci dei ponticelli, le bocchette di consegna e sifoni;
- 2) estirpare, per lo meno due volte l'anno, ma in ogni caso quando ce ne fosse bisogno o su invito del Consorzio, le erbe, le ramaglie e le siepi poste ai lati dei canali consorziali, le quali sporgendo su detti corsi d'acqua producessero difficoltà al libero deflusso delle acque, oltre naturalmente alle erbe o agli altri depositi che si formassero nei canali stessi;
- 3) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare o private di uno o più utenti;
- 4) osservare rigorosamente, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento di cui al R.D. 8/5/1904, n. 368;
- 5) adottare tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare danni agli impianti consortili sia interrati sia fuori terra;
- 6) segnalare tempestivamente danni che si dovessero verificare agli impianti o situazioni di pericolo.

In caso di inosservanza agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Consorzio, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 368/1904 e successive modificazioni, fisserà un termine entro il quale dovranno compiersi i lavori; decorso il quale, disporrà per l'esecuzione d'ufficio dei lavori stessi, addebitando agli inadempienti la spesa sostenuta, e iscrivendo le relative somme nei ruoli consorziali.

Il Consorzio non sarà tenuto responsabile in nessun caso dei danni arrecati ad altri utenti in conseguenza del ritardato o omesso adempimento da parte degli utenti obbligati ai sensi del 1° comma del presente articolo.

L'utente può usufruire dell'acqua irrigua solo ed esclusivamente durante il periodo consentito nel rispetto del presente regolamento.

Nel caso di interruzione nella distribuzione dell'acqua dovuta a qualsiasi causa, le utenze mancate verranno per quanto possibile compensate in modo che tale perdita sia ripartita il più equamente possibile tra gli utenti interessati. Per detta interruzione gli utenti non avranno diritto ad indennizzi.

L'utente è responsabile di ogni danno al Consorzio, o agli altri utenti o a terzi per la mancata osservanza delle norme di cui al presente regolamento e delle norme di legge al riguardo applicabili.

ART. 17 – Responsabilità degli utenti

Gli utenti sono responsabili della razionale distribuzione dell'acqua nell'ambito dei propri terreni, per cui debbono predisporre per tempo i necessari lavori preparatori e di sistemazione del terreno per i quali potranno avvalersi della assistenza del Consorzio.

In particolare per assicurare il buon uso dell'acqua di irrigazione ogni utente deve provvedere:

- a) a sistemare convenientemente le parcelle irrigue in armonia alle esigenze delle colture, in modo da assicurare il migliore e più razionale adacquamento;
- b) a mantenere in efficienza le apparecchiature di dispensa presenti sul proprio fondo;
- c) ad impiegare per le adacquature personale pratico dell'irrigazione, assicurandone la presenza costante sul campo;

- d) a curare che non si verifichino nelle adacquature sprechi ingiustificati di acqua, né danni a terzi, i quali restano comunque a carico dell'utente che li causa.

L'utente che pratica l'irrigazione con acque consorziali è sempre direttamente responsabile dei danni che, per malgoverno dell'acqua nell'appezzamento e per qualsiasi altra causa, ne derivassero ai fondi e proprietà contigue.

Ogni consorziato o utente delle acque consorziali è tenuto a provvedere a propria cura allo scolo dei propri terreni, non solo per le acque meteoriche ma anche per quelle con cui il Consorzio provvede, secondo la richiesta del consorziato o utente, alla irrigazione dei terreni medesimi.

ART 18 – Norme finali

Chiunque contravvenga alle norme del presente regolamento risponde secondo le disposizioni vigenti e rimane assoggettato alle sanzioni di cui al R.D. 8/5/1904, n. 368 e successive modificazioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazioni le corrispondenti disposizioni contenute nel regolamento di cui al R.D. 368/1904, nel R.D. 3267/1923 e nel R.D. 9/12/1937 n. 2669 e successive modificazioni e integrazioni.

ART 19 – Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con la quale è adottato.